

Direzione Mobilità e Trasporti
Area Pianificazione e Programmazione Mobilità

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: Disciplina per l'accesso di veicoli alla Zona a Traffico Limitato denominata "Area B", in vigore a partire dal 25 Febbraio 2019 - Integrazioni e modifiche a seguito della Deliberazione di Giunta Comunale n. 286/2019 del 21.02.2020.

IL SINDACO

Visto l' art. 7 del D.lgs. 30.04.1992 n° 285 e s.m.i., nonché le norme del Regolamento di cui al D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 e s.m.i..

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1366/2018 del 02.08.2018 avente ad oggetto "Ridefinizione del perimetro della Zona Traffico Limitato istituita con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2927/2011 ripiperimetrata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1055/2015 e con Deliberazione di Giunta Comunale n. 58/2016. Regolamentazione della circolazione dei veicoli superiori a 12 metri di lunghezza e trasportanti merce pericolose. Approvazione della disciplina viabilistica low emission zone denominata "Area B" e s.m.i..

Visto che Regione Lombardia, con D.G.R. n. 2055/2019, ha introdotto le seguenti novità per quanto riguarda il territorio comunale di Milano:

- l'avvio del progetto sperimentale denominato "MoVe-In" (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti) che consiste nell'assegnare un numero di chilometri utilizzabili da ogni classe emissiva di veicolo soggetto alle limitazioni che possono essere utilizzati sulle porzioni di territorio regionale oggetto di limitazioni. Questo ha comportato l'introduzione di una nuova deroga dal fermo regionale della circolazione per i veicoli aderenti al medesimo progetto, con conseguente razionalizzazione del sistema derogatorio precedentemente vigente;
- estensione delle limitazioni della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,30 alle ore 19,30, dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno anche agli autoveicoli alimentati a gasolio Euro 3, in aggiunta agli autoveicoli benzina o diesel Euro 0, nonché agli autoveicoli alimentati a gasolio Euro 1 e diesel Euro 2.

Visto che con ultima D.G.C. n. 286/2020 del 21.02.2020 sono state adottate le disposizioni finalizzate a rendere coerente la disciplina della ZTL "Area B" con quella regionale.

Considerato che per dare attuazione alle modifiche approvate con la suddetta deliberazione di Giunta Comunale sono necessari tempi tecnici per aggiornare i sistemi di gestione del provvedimento, motivo per cui talune disposizioni decorrono dal 1° Aprile 2020.

Viste le D.G.R. n. 2055/2019 e n. 2719/2019.

Visto, in particolare, l'Allegato 1, lettera D), della D.G.R. n. 2055/2019.

Vista l'ordinanza n. 692/2019 del 19.04.2019, avente ad oggetto "Disciplina per l'accesso di veicoli alla Zona a Traffico Limitato denominata "Area B", in vigore a partire dal 25 Febbraio 2019" e s.m.i..

Vista l'ordinanza n. 1460/2019 avente ad oggetto "Disciplina per l'accesso di veicoli alla Zona a Traffico Limitato denominata "Area B", in vigore a partire dal 25 Febbraio 2019 - Sostituzione dell'ALLEGATO N. 2 dell'ordinanza n. 692/2019 del 19.04.2019 per correzione di meri errori materiali".

Viste le motivazioni ed i contenuti indicati nelle suddette deliberazioni che si intendono integralmente richiamati.

Evidenziato che la presente ordinanza disciplina l'accesso e la circolazione dinamica intesa come "movimento", non avendo ad oggetto la sosta dei veicoli all'interno della Zona a traffico limitato.

Rilevato che la normativa europea distingue le classi Euro dei veicoli "Diesel leggeri" da quelli "Pesanti" utilizzando, rispettivamente, la numerazione araba e romana. Pertanto, con la dizione 'autoveicoli alimentati a gasolio Euro 1, 2, 3, 4, 5 e 6', s'intendono gli autoveicoli conformi alle normative europee 'Euro 1, 2, 3, 4, 5 e 6' per quanto riguarda gli autoveicoli leggeri, ed 'Euro I, II, III, IV, V e VI' per gli autoveicoli pesanti.

ORDINA

- 1) Che il punto 9 dell'ordinanza n. 692/2019 è integrato con la seguente disposizione:
 - la concessione dei 50 giorni di accesso e circolazione dinamica, anche non consecutivi, concessi ad ogni veicolo soggetto al divieto ambientale entrato in vigore con l'avvio della disciplina in data 25 febbraio 2019, è usufruibile nel periodo compreso tra la data del primo accesso avvenuto e la data del 30 settembre 2020.
- 2) Che, a decorrere dal 1° Aprile 2020, a parziale modifica dell'ordinanza n. 692/2019 e s.m.i., la possibilità di usufruire dei 25 giorni all'anno di circolazione riconosciuti, previa registrazione, ai residenti all'interno della Città di Milano e alle imprese con sede operativa in Milano, e dei 5 giorni all'anno di circolazione per i non residenti della Città di Milano e imprese con sede operativa fuori Milano, nonché le deroghe al divieto di circolazione dinamica di cui al punto 2.A dell'Ordinanza n. 692/2019 e s.m.i., per:
 - i veicoli privati utilizzati per specifici interventi di natura medica, limitatamente ai periodi di pronta reperibilità, dal personale sanitario dipendente delle strutture ospedaliere e aziende sanitarie locali con sede all'interno della Zona a Traffico Limitato;
 - gli autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale alimentati a gasolio con classe emissiva soggetta a divieto, con filtro antiparticolato o che certifichino l'impossibilità ad installarlo;sono concesse a condizione che si rientri nella deroga di cui al Primo Punto della Lettera D) dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 2055/2019 se trattasi di veicoli soggetti a divieto regionale.
- 3) Di applicare, a decorrere dal 1° Aprile 2020, il divieto di circolazione dinamica di cui all'ALL. 2 dell'Ordinanza n. 692/2019, poi sostituito con l'Allegato dell'Ordinanza n. 1460/2019, anche ai veicoli con doppia alimentazione "gasolio-GPL" e "gasolio-gas naturale" di classe Euro 3.
- 4) Che, a decorrere dal 1° Aprile 2020, la misura prevista al punto 12) dell'Ordinanza n. 692/2019 e s.m.i., a favore di veicoli destinati al trasporto cose alimentati a gasolio Euro 3/III ed Euro 4/IV, senza dispositivo antiparticolato o equiparati ai sensi della disciplina di "Area B", di:

- soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica concessionari di posteggio per il commercio sua area pubblica del Comune di Milano;
- operatori titolari di autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aspiranti assegnatari di concessione giornaliera (cd. *spuntisti*) iscritti nelle liste "a ruolino" e operatori iscritti nelle liste "fuori ruolino" che vantino il numero minimo di presenze da effettuare in un anno solare, pena la cancellazione dalle liste stesse, inseriti negli elenchi approvati dalla competente Area Comunale;
- di soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica concessionari di posteggio in altro comune, purché residenti nel Comune di Milano;

è sostituita con la seguente disposizione:

"Sono derogati dal divieto di accesso e circolazione di cui al punto 2.A di cui all'Ordinanza n. 692/2019 e s.m.i. i veicoli destinati al trasporto cose alimentati a gasolio Euro 3/III ed Euro 4/IV, senza dispositivo antiparticolato o equiparati ai sensi della disciplina di "Area B", di:

- soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica concessionari di posteggio per il commercio sua area pubblica del Comune di Milano;
- operatori titolari di autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aspiranti assegnatari di concessione giornaliera (cd. *spuntisti*) iscritti nelle liste "a ruolino" e operatori iscritti nelle liste "fuori ruolino" che vantino il numero minimo di presenze da effettuare in un anno solare, pena la cancellazione dalle liste stesse, inseriti negli elenchi approvati dalla competente Area Comunale;
- di soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica concessionari di posteggio in altro comune, purché residenti nel Comune di Milano;

secondo le modalità indicate nella **Determinazione Dirigenziale dell'Area Trasporti e Sosta**, a condizione che si rientri nella deroga di cui al Primo Punto della Lettera D) dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 2055/2019 se trattasi di veicoli soggetti a divieto regionale".

Le dichiarazioni mendaci saranno perseguite a norma di legge con ogni ulteriore conseguenza sanzionatoria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni ai sensi del D. Lgs. 104/2010 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Il Direttore di Area *Ad Interim*
Ing. Stefano Riazzola

Per IL SINDACO
L'Assessore alle deleghe

Marco Granelli